COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.55

del 30 Gennaio 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

Attività di Calcio a 11

RISULTATI Calcio a 11

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/01/2023
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - R			
CITTA DI TERAMO	- PENNE 1920 S.R.L.	4 - 0	
FAVALE 1980	- LAURETUM 1952	3 - 1	
FONTANELLE	- ROSETANA CALCIO	3 - 3	
TURRIS CALCIO VAL PESCARA	- ELICESE	1 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 30/1/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROMOZIONE

GARE DEL 29/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 ROSETANA CALCIO
Perché propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, facevano esplodere un forte petardo all'interno dei bagni della tribuna, danneggiandolo. Si fa obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 2/2023

DE VINCENTIIS AURELIO (TURRIS CALCIO VAL PESCARA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CASTELLANO ALFREDO	(LAURETUM 1952)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIZZARRI GIROLAMO	(FONTANELLE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LANZANO ALESSIO	(FAVALE 1980)

Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario, che colpiva con una gomitata all'altezza del volto quando il gioco era già stato interrotto.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE ANGELIS DANIELE	(TURRIS CALCIO VAL PESCARA)

Perché a fine gara colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario, senza conseguenze.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCIANI FABIO	(ELICESE)	FARAGALLI FABIO	(FONTANELLE)
LOGRIECO ANGELO	(ROSETANA CALCIO)	DE ANGELIS DANIELE	(TURRIS CALCIO VAL PESCARA)
ROSSODIVITA PAOLO	(TURRIS CALCIO VAL PESCARA)		

RECUPERI GARE Calcio A 11

PROMOZIONE

Mercoledì 1/2/2023 Ore 15,00

Girone B (3^ Ritorno)

Lauretum 1952 – Casoli 1966	Campo Loreto Aprutino "S. Acciavatti"
Penne 1920 – Turris Calcio Val Pescara	Campo "Ossicelli" Colangelo
Rosetana - Favale	Campo Roseto Fonte Dell'Olmo

Mercoledì 8/2/2023 Ore 15,00

Girone A (2^ Ritorno)

Amiternina Scoppito – Pucetta Calcio	Campo Scoppito
Celano Calcio – Real C. Guardia Vomano	Campo F. Piccone Celano
Hatria Calcio – Montorio 88	Campo Atri

(Recupero del Girone A in data 8/2/23 per anticipo dello stesso girone a Sabato 4/2/23)

Corte Sportiva d'Appello Territoriale

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 30.1.2023 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL VILLA SCORCIOSA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER DUE TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE CERICOLA MARCO FINO AL 30.6.2026; SQUALIFICA AL CALCIATORE CAROSELLA ALEX FINO AL 30.3.2023) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL VILLA SCORCIOSA – POLISPORTIVA VACRI, DISPUTATA IL 7.1.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 21, DEL 12.1.2023 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

Con appello proposto in data 17.1.2023, la società A.S.D. Real Villa Scorciosa ha impugnato le sanzioni in epigrafe specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: "*Visto il referto dal quale si evince che:*

- al 25º del secondo tempo veniva ammonito il calciatore nº8, sig. Carosella Alex, della società Real Villa Scorciosa, il quale a seguito del provvedimento si avvicinava al Direttore di gara e offendendolo ripetutamente tentava di afferrare il cartellino non riuscendovi. Alla successiva notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava repentinamente al Direttore di gara e gli pestava il piede destro provocando forte dolore nonché lo colpiva al volto con la mano destra e gli infilava un dito nell'occhio sinistro provocando momentanea perdita della vista. Al rientro verso lo spogliatoio continuava ripetutamente ad offendere e a minacciare il Direttore di gara di un male ingiusto;

- a seguito di quanto sopra il Ddg sospendeva la gara temendo per la propria incolumità;

- a seguito del provvedimento di sospensione della gara, il calciatore, nº4, sig. Cericola Marco, della società Real Villa Scorciosa, si frapponeva tra il Ddg e l'ingresso dello spogliatoio impedendogli il rientro altresì aveva allo stesso tempo un atteggiamento oltremodo minaccioso ed offensivo minacciando di morte il Ddg;

- il nº7, sig. Casimiro Verna, della società Real Villa Scorciosa offendeva ed ingiuriava pesantemente il Ddg con tono oltremodo minaccioso;

- il Ddg non aveva la possibilità di chiudere lo spogliatoio poichè non fornito di chiavi;

- alcuni sostenitori della società Real Villa Scorciosa, facevano ingresso sul terreno di gioco tentando di raggiungere il direttore di gara e profferendo nei suoi riguardi frasi offensive - per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

- di infliggere ala società Real Villa Scorciosa la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore della società Polisportiva Vacri.
- di squalificare il sig. Carosella Alex fino al 30/06/2026;
- di squalificare il sig. Cericola Marco fino al 30/03/2023;
- di squalificare il sig. Verna Casimiro per 2 giornate;
- di squalificare il Dirigente addetto all'arbitro fino al 31/01/2023
- di squalificare il campo di giuoco per nº2 giornate".

Nello stesso comunicato con il quale è stata pubblicata la decisione, tuttavia, veniva dato atto che in data 12 gennaio 2023 alle ore 19:55, il Direttore di gara aveva fatto pervenire alla Delegazione zonale di

Lanciano un supplemento di rapporto per segnalare di aver invertito i nominativi dei calciatori espulsi; per effetto di tale precisazione, la sanzione fino al 30.6.2026 doveva intendersi irrogata al sig. Cericola Marco, mentre la sanzione fino al 30.3.2023 al sig. Carosella Alex.

Ha dedotto l'appellante che sul punteggio di 2-2 al 25' circa del secondo tempo, veniva ammonito il calciatore Cericola (capitano della squadra) che, visto il momento concitato della partita, tentava di prevenire l'aggressione verbale di altri compagni di squadra che, nell'occasione cercavano di avvicinarsi all'arbitro per chiedere spiegazioni; a seguito della confusione creatasi in quel momento, il Cericola urtava involontariamente il piede del Direttore di gara, il quale, però, sentitosi toccare, estraeva il secondo giallo e quindi il rosso nei confronti del calciatore.

Quest'ultimo, sgomento e incredulo, offendeva l'arbitro con due parolacce e con la mano sinistra gli dava una sorta di buffetto, non certo mettendogli un dito nell'occhio come riportato nel referto, ma il Direttore di gara, a seguito dell'episodio, decretava la fine dell'incontro. A questo punto interveniva il Carosella che, in qualità di vice capitano, cercava di riportare l'Arbitro sui propri passi e convincerlo a terminare l'incontro, non sussistendo i presupposti per la sua sospensione definitiva, ma senza proferir al suo indirizzo frasi minacciose e senza presentarsi negli spogliatoi durante la doccia per continuare nelle proteste e negli insulti, come pure riportato nel referto di gara.

In ogni caso, l'Arbitro nulla aveva lamentato agli operatori del 118 presenti sul posto, salvo poi recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vasto.

Ha chiesto quindi: la ripetizione della gara; la riduzione della squalifica al Carosella a due giornate; la riduzione della squalifica al Cericola per insussistenza delle conseguenze fisiche lamentate dal Direttore di gara; l'annullamento della squalifica del campo.

Osserva preliminarmente la Corte che l'appello proposto dalla A.S.D. Real Villa Scorciosa, deve essere dichiarato inammissibile in relazione alla richiesta di ripetizione della gara in difetto di prova di invio del reclamo alla società controinteressata di cui all'art. 76 comma 2 C.G.S.

Nel merito, il reclamo può essere accolto limitatamente alla riduzione di una giornata della squalifica del campo, per riportare la decisione ad equità anche in relazione alla categoria di appartenenza.

Merita, invece, integrale conferma la decisione del primo giudice relativa alle squalifiche dei calciatori Cericola e Carosella, posto, da un lato, che la condotta del primo ha comportato sia le lesioni refertate al Direttore di gara dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vasto che la sospensione definitiva dell'incontro e, dall'altro, che il secondo ha posto in essere un contegno particolarmente aggressivo e minaccioso, con la conseguenza che le sanzioni devono ritenersi congrue ed adeguate anche in considerazione che, nell'occasione, i calciatori rivestivano i gradi di capitano e vice capitano.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma dell'impugnata decisione,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al campo di gioco della società appellante a una giornata, confermando, nel resto, l'impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

APPELLO DELLA SOCIETA' AMATORI MONTALFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI NUNZIO FEDERICO FINO AL 30.6.2023, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI MONTALFANO / F.C. TERMOLI 42, DISPUTATA IL 14.1.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE "C" (C.U. n° 23 del 19.1.2023 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

Con atto trasmesso a mezzo p.e.c. il 24.1.2023, la società Amatori Montalfano ha impugnato la sanzione sopra specificata per insussistenza dei presupposti.

Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 76 commi 2 e 3 C.G.S., in quanto tardivo;

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Allegati L.N.D.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 30/1/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)